

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4533

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2000

—————

Norme per la repressione dei fenomeni di abusivismo
nel trasporto pubblico di persone

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dell'abusivismo, a causa di anni di tolleranza ha raggiunto livelli di guardia nel settore del trasporto pubblico di persone: alle tante persone che, prive di qualsiasi licenza, adescano i clienti, per lo più ignari stranieri, davanti agli alberghi, alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti, da tempo si sono aggiunti conducenti di taxi e di vetture a noleggio che violano sistematicamente le regole imposte dalle leggi e dalle ordinanze sindacali. Il fenomeno è noto ed avviene alla luce del sole, danneggiando l'immagine del nostro Paese. Alcuni autonoleggiatori e conducenti di taxi ignorano spavalidamente i turni loro spettanti e svolgono in tal modo un numero di corse di gran lunga più alto dei colleghi, mentre d'altra parte gli abusivi praticano tariffe da capogiro assimilabili a vere e proprie truffe ai danni del cliente: il caso di corse pagate centinaia di migliaia di lire dall'aeroporto o dalla stazione fino all'albergo è un fatto che accade tutti i giorni, anche se poi solo pochi clienti prendono la decisione di recarsi a sporgere denuncia.

Questa attività illegale può fruttare alti guadagni: il tutto avviene ai danni dei clienti italiani e stranieri e della regolarità stessa del servizio, configurandosi come vera e propria concorrenza sleale. Spesso, inoltre, il turista, sentendosi truffato, fa una pubblicità negativa del luogo che lo ha ospitato. Lo stesso servizio di trasporto pubblico ne è danneggiato dal momento che, nell'assenza di collegamenti efficienti su ferro, parte importante del servizio è in mano agli abusi, una sorta di *racket* che danneggia anzitutto i conducenti di taxi e gli autonoleggiatori che si comportano correttamente. La cronaca ri-

porta frequentemente episodi di intimidazione e violenza contro chi denuncia questo malaffare e addirittura ai danni delle Forze dell'ordine chiamate a presidiare le stazioni e gli aeroporti o dei funzionari preposti alla regolarità del servizio. Se poi aggiungiamo che il malcostume è incentivato da appartenenti al personale alberghiero, i quali inviano il cliente direttamente dai noti trasportatori abusivi in cambio di laute mance, e che tutto ciò vede flussi di denaro che sfuggono totalmente al fisco, il panorama è completo, per questo il nostro disegno di legge prevede di esporre negli alberghi e nelle stazioni, cartelli plurilingue e ben visibili che informano il cliente delle regole del servizio di trasporto. La repressione del fenomeno, che soprattutto in alcuni scali ferroviari ed aeroportuali maggiori ha raggiunto il livello di guardia, si è rivelata insufficiente: i pochi verbali di contravvenzione non bastano a compensare gli illeciti guadagni ed il sequestro del veicolo è vanificato dal fatto che le vetture vengono intestate spesso a disabili oppure affittate per poi essere noleggiate abusivamente. Persone che collezionano venti infrazioni al mese, sono puntualmente in servizio e proseguono la loro attività illecita. Con il presente disegno di legge, modificando alcuni articoli del codice della strada ed inasprendo le sanzioni, si intende reprimere, sia l'abusivismo totale che l'illegalità tra i conducenti autorizzati. Con l'obbligo di avere a bordo un *voucher* che certifica la chiamata, si può colpire il fenomeno dell'autonoleggio esercitato in modo permanente al di fuori del comune per il quale si è autorizzati, prevedendo che il sindaco disponga la revoca dell'autorizzazione nei casi di reci-

diva. La sospensione della patente è prevista anche per i conducenti che infrangono ripetutamente le regole del corretto servizio, mentre per gli abusivi questa misura è automatica, accanto alla confisca del mezzo. Si

tratta di rispondere ad un problema di legalità, di concorrenza sleale e di ordine pubblico, per cui auspichiamo sin d'ora un rapido esame ed una urgente approvazione del disegno di legge in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - (*Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone*). - 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) le motocarrozze;
- b) le vetture;
- c) gli autobus;
- d) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- e) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio. Le norme comunali per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere il servizio di noleggio con conducente al di fuori del comune per cui è rilasciata l'autorizzazione debbono prevedere l'obbligo di un foglio di accompagnamento nel quale siano annotati giorno, ora, nome del cliente e punto di prelievo.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non legittimato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni ed alle sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da trenta a centottanta giorni ai sensi del

capo I, sezione II, titolo VI, e successive modificazioni.

5. Chiunque svolge il servizio di noleggio con conducente in violazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. Dell'applicazione di tale sanzione è dato avviso al sindaco del comune che rilascia l'autorizzazione, al fine dell'applicazione della sanzione della sospensione della stessa per un periodo da trenta a centottanta giorni. Nel caso il medesimo soggetto incorra nel periodo di un anno per tre volte nella violazione del presente comma, è soggetto alla confisca del mezzo ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI ed alla revoca della autorizzazione comunale».

Art. 2.

1. L'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - (*Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi*). - 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo e della sospensione della patente da trenta a centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI.

3. Il conducente di taxi privo della relativa licenza oppure chiunque offra un servizio taxi in violazione delle ordinanze emesse dal sindaco e dalle altre autorità previste dalla normativa vigente, ferme le sanzioni previste dalle suddette ordinanze, è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI, nonché della sospensione della patente da trenta a sessanta giorni nel caso il medesimo soggetto sia incorso, in un periodo di un anno, in un'ulteriore violazione del presente comma».

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«6. La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa che dimostrino di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorse in un difetto di vigilanza. L'uso del veicolo può essere consentito a questi soggetti mediante autorizzazione amministrativa».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 12 gennaio 1992, n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) obbligatorietà del foglio di accompagnamento di servizio nel quale siano annotati giorno, ora, nome del cliente e punto di prelievo, in caso di servizio di noleggio con conducente effettuato al di fuori del comune per cui è rilasciata la licenza».

Art. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto

obbligo di esporre presso tutti gli alberghi, le pensioni ed i luoghi di accoglienza turistica, cartelli ben visibili e scritti in almeno quattro lingue dell'Unione europea le informazioni sul locale servizio di trasporto con taxi e autonoleggio.

